

Dal 1° agosto 2019 è divenuto applicabile in tutti gli Stati dell'Unione europea, ad eccezione della Danimarca il **REGOLAMENTO UE N 1111/2019** conosciuto anche come **“Bruxelles II ter”**.

Si tratta di disposizioni sulla competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e sulla sottrazione internazionale di minori.

La disciplina ha sostituito interamente il regolamento (CE) n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

L'ambito di applicazione è definito al considerando n.2 del Regolamenti e conferma quello del Bruxelles II:

"Il presente regolamento stabilisce norme uniformi sulla competenza in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, nonché in materia di controversie riguardanti la responsabilità genitoriale che presentano un elemento internazionale. Facilita la circolazione nell'Unione delle decisioni, nonché degli atti pubblici e di taluni accordi, stabilendo disposizioni relative al loro riconoscimento e alla loro esecuzione in altri Stati membri. Inoltre, il presente regolamento chiarisce il diritto del minore di avere la possibilità di esprimere la propria opinione nell'ambito dei procedimenti in cui è coinvolto e contiene altresì disposizioni che integrano la Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ("convenzione dell'Aia del 1980") nelle relazioni tra Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire a rafforzare la certezza giuridica e a incrementare la flessibilità, come pure a garantire un migliore accesso ai procedimenti giudiziari e una maggiore efficienza di tali procedimenti".

Le modifiche operate al Regolamento Bruxelles II *bis* **riguardano principalmente** la competenza, la responsabilità genitoriale - che include il diritto di affidamento e di visita, la tutela, la curatela e istituti analoghi, la designazione e le funzioni di persone o enti aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore, il collocamento del minore in affidamento etc. - e la sottrazione internazionale di minori ed il riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e degli atti stranieri relativi alla materia matrimoniale provvedimenti.

Per quanto concerne i procedimenti in materia di separazione, divorzio e annullamento aventi carattere internazionale, il nuovo regolamento agli articoli 3 ss. mantiene immutati i criteri giurisdizionali del testo rifiuto, sia in tema di competenza generale sia in tema di competenza residua. Infatti, rimane inalterato il ricorso alle norme interne degli Stati membri per i casi

in relazione ai quali nessuno Stato membro sia competente sulla base dei criteri uniformi: si tratterà generalmente di procedimenti riguardanti coniugi non aventi né residenza abituale in uno degli Stati membri, né cittadinanza comune di uno Stato membro. In Italia, pertanto, in tale ipotesi, continuerà ad applicarsi l'art. 32 1. 218/1995.

Il riconoscimento delle decisioni - artt. 30 e ss.

Rispetto al Bruxelles II bis, sono rimaste sostanzialmente invariate le norme sul riconoscimento delle decisioni, che resta infatti automatico, così come continua a non essere necessario alcun procedimento particolare per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro. Allo stesso modo (artt. 38 e 39) non sono cambiati i motivi che possono giustificare un diniego del riconoscimento (contrasto con l'ordine pubblico, mancata instaurazione del contraddittorio in caso di contumacia del convenuto, contrasto con altra decisione resa o riconoscibile nello Stato), con l'unica rilevante eccezione degli effetti del mancato ascolto del minore (art. 39, n. 2).

Il riconoscimento di atti pubblici e accordi - artt. 64 e ss.

Il regolamento contiene importanti novità sul riconoscimento di atti pubblici e accordi in materia di separazione personale e divorzio, quali, in Italia, quelli previsti dalla legge 162/2014 (negoziazione assistita o accordi di separazione e divorzio dinanzi all'ufficiale di stato civile). Le norme, che adeguano il regolamento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, prevedono che gli atti pubblici e gli accordi in materia di divorzio e separazione siano riconosciuti automaticamente in tutti gli Stati membri, qualora possiedano effetti giuridici vincolanti nello Stato di origine (art. 65). I motivi che possono giustificare un rifiuto di riconoscimento sono gli stessi previsti per il riconoscimento delle decisioni.

Esecutività ed esecuzione - artt. 34 e ss.

Le modifiche principali riguardano la fase dell'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, e sono relative all'abolizione dell'*exequatur* ed alla semplificazione del riconoscimento di alcuni tipi di decisioni, definite *decisioni privilegiate*.

L'obiettivo, illustrato nel considerando n. 58 è quello di *ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri riguardanti i minori*", di modo che *la decisione emessa dall'autorità giurisdizionale di un qualsiasi altro Stato membro* "possa *essere trattata come se fosse stata emessa nello Stato membro dell'esecuzione*".

L'art. 34 del nuovo regolamento estende quindi a tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale l'abolizione della dichiarazione di esecutività (art. 34); non vi è più necessità di introdurre un apposito procedimento per far dichiarare l'esecutività delle decisioni, ma invece *"le decisioni in materia di responsabilità genitoriale rese ed esecutive in un determinato Stato membro, sono esecutive negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività"*; è prevista la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione, da parte di colui contro il quale l'esecuzione è richiesta, per i medesimi motivi per cui si può proporre opposizione al riconoscimento.

Il regolamento attualmente in vigore prevedeva questo meccanismo soltanto per le decisioni in materia di diritto di visita e di ritorno del minore; per queste ultime decisioni (*"privilegiate"*) sono comunque previste regole semplificate per il riconoscimento e la esecuzione; in particolare, la parte contro cui è chiesta l'esecuzione vi si può opporre soltanto se la stessa è incompatibile con una decisione successiva che sia stata resa nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato, oppure con una decisione successiva emanata in altro Stato membro o nello Stato terzo di residenza abituale del minore, riconoscibile nello Stato richiesto (articoli 42-50).

Al Regolamento sono allegati nove modelli di certificato necessari per le fasi di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale (certificato n. II), in materia di responsabilità genitoriale (n. III), di diritto di visita (n. V), di ritorno del minore (n. I, IV, VI e VII); i modelli contenuti negli allegati VIII e IX riguardano, infine, gli atti pubblici e gli accordi in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.